

COMUNE DI TOLFA

Provincia di Roma

Piazza V. Veneto, 12 – 00059 - Tolfa

Tel. 0766 9390246 fax 0766 9390243

CAPITOLATO D'ONERI PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI MACELLAZIONE E DELLE CONNESSE ATTIVITA' DA SVOLGERE PRESSO IL MATTATOIO COMPRESORIALE IN AGRO DI TOLFA

ART. 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di macellazione del bestiame nel mattatoio comprensoriale in agro di Tolfa, ed i servizi accessori quali custodia, pulizia, manutenzione ordinaria della struttura nonché manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti ed attrezzature, trasporto carni, ed altri, come specificato nel presente capitolato d'oneri.

L'affidamento comprende:

- a) l'apertura al pubblico del macello nelle giornate da concordarsi con il comune e comunque per almeno un giorno ogni settimana;
- b) l'effettuazione a favore dei Comuni di Allumiere, Civitavecchia, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa degli interventi di macellazioni urgenti per motivi di carattere igienico sanitario (abbattimenti di capi malati, abbattimenti su richiesta da parte dei medici veterinari);
- c) le forniture e i servizi necessari per garantire il servizio di macellazione;
- d) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature e la custodia, pulizia e manutenzione ordinaria della struttura;
- e) la riscossione delle entrate derivanti dal pagamento dell'utenza dei diritti di macellazione.

Il presente capitolato d'oneri è finalizzato ad assicurare che il servizio pubblico locale in oggetto venga svolto in termini di regolarità e continuità.

In dettaglio l'appalto ha per oggetto la gestione del servizio pubblico di macellazione presso il Mattatoio Comprensoriale e include le seguenti attività:

A) Ricezione del bestiame :

- Presa in consegna degli animali e introduzione nel mattatoio;
- Gestione stabulari;
- Registrazione dati di identificazione e provenienza animali;

B) Mattazione a regola d'arte :

- Esecuzione di tutte le operazioni igienico sanitarie ed etichettatura dell'animale;
- Stordimento dell'animale da macellare;
- Iugulazione;
- Legatura dell'esofago;
- Distacco della mammella;
- Scuoiamento;
- Asportazione delle estremità degli arti;
- Eviscerazione;
- Attività di tripperia;
- Sezionamento e suddivisione in quarti della carcassa;
- Toelettatura della carcassa;

- Pesature mezzane;
- Inserimento nelle celle frigorifere fino al raggiungimento uniforme di 4°gradi per 24 ore;
- Consegna delle carcasse ai committenti.

C) Pulizia e disinfestazione dei padiglioni di macellazione, delle celle frigorifere :

- Pulizia delle attrezzature;
- Pulizia e disinfestazione cunette, marciapiedi e aree esterne di pertinenza del mattatoio;
- Introduzione di carrelli e ganci nei padiglioni di macellazione;
- Operazione di pesatura, marcatura e relativo rilascio di apposita documentazione, di tutti i capi di bestiame che vengono presentati al macello per la mattazione;
- Pulizia e disinfestazione dei bagni, spogliatoi e degli uffici;
- Apertura dei padiglioni, messa a punto di tutte le attrezzature per l'attività giornaliera, chiusura dei locali secondo gli orari previsti dalle vigenti disposizioni assicurandosi dello stato di funzionalità dei vari impianti di cui il mattatoio è dotato;
- Assicurazione di un servizio di reperibilità sia notturno che festivo;

D) Trasporto delle carni macellate :

- Trasporto delle carni macellate, con autonomo ed idoneo mezzo, dal mattatoio alle singole macellerie, ovvero a domicilio dei privati; l'automezzo addetto al trasporto dovrà essere munito delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente e dovrà riportare la scritta "Mattatoio comprensoriale in agro di Tolfa";

E) Smaltimento rifiuti derivanti dalla macellazione :

- Smaltimento a basso rischio;
- Smaltimento dei materiali a rischio specifico;
- Smaltimento dei sottoprodotti di origine animale secondo quanto previsto dal regolamento CE n.1774 del 3.10.02;

F) Gestione dell'impianto di depurazione costruito appositamente per la struttura dalla ditta affidataria.

**ART. 2
DURATA**

L'affidamento del servizio in considerazione della tipologia del servizio stesso e del costo delle migliorie da apportare alla struttura per renderla completamente funzionale avrà la durata di anni 20 (venti) decorrenti dalla data di stipulazione del contratto o dalla data del verbale di consegna anticipata e rinnovabili a richiesta dell'affidatario e previo espresso atto deliberativo del Comune di Tolfa che potrà concordare con lo stesso nuove condizioni, patti e termini dell'affidamento del servizio stesso.

**ART. 3
SUBAPPALTO**

L'affidatario è tenuto ad adempiere in proprio alle obbligazioni del presente capitolato.

Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità.

E' vietata la cessione del servizio nonché il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alle Amministrazioni proprietarie dell'impianto.

L'affidatario, per determinate attività inerente la gestione dell'impianto, eccezionalmente potrà servirsi di apposita ditta specializzata, esclusivamente previa autorizzazione della stazione Appaltante.

ART. 4

OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL' AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

Gli impianti vengono consegnati nello stato in cui si trovano, previo verbale di consistenza sottoscritto da un rappresentante del Comune di Tolfa e dal legale rappresentante dell'affidatario prima dell'inizio della gestione.

Sono a totale carico dell'affidatario :

- a) la costruzione di un impianto di depurazione adeguato alla struttura sia per la tipologia sia per il volume dello smaltimento previsto;
- b) la riqualificazione dell'area a servizio del mattatoio;
- c) l'apertura al pubblico del macello nelle giornate da concordarsi con il comune e comunque per almeno un giorno ogni settimana;
- d) l'effettuazione a favore dei comuni di Allumiere, Civitavecchia, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa degli interventi di macellazione urgenti per motivi di carattere igienico sanitario (abbattimenti di capi malati, abbattimenti su richiesta da parte dei medici veterinari);
- e) le forniture e i servizi necessari per garantire il servizio di macellazione;
- f) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature e la custodia, pulizia e manutenzione ordinaria della struttura ;
- g) la riscossione delle entrate derivanti dal pagamento dell'utenza dei diritti di macellazione;
- h) l'assunzione del personale necessario per garantire l'esecuzione del servizio.

Entro il 31 ottobre di ogni anno l'affidatario ha l'obbligo di fornire l'elenco degli utenti (con indicazione del recapito) su supporto digitale, relativo alla situazione al 31 agosto precedente. L'elenco degli utenti dovrà essere fornito con modalità e tempi diversi su semplice richiesta dell'Ente appaltante.

L'affidatario è tenuto a fornire il servizio a chiunque ne faccia richiesta. Nella gestione del servizio di macellazione dovranno essere prioritariamente soddisfatte le esigenze degli allevatori ed operatori residenti nel territorio dei Comuni di Allumiere, Civitavecchia, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa.

Alla scadenza della concessione, gli impianti esistenti, saranno consegnati al Comune di Tolfa, che agisce in nome e per conto dei Comuni proprietari del mattatoio comprensoriale, il quale non sarà tenuto ad alcun esborso a qualsivoglia titolo.

L'intera rete impiantistica come ampliata e integrata da eventuali migliorie apportate da parte dell'affidatario o chi per lui , rimane di proprietà esclusiva dei Comuni di Allumiere, Civitavecchia, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa. in quanto beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale ex art. 826 ultimo comma c.c..

Sui beni costituenti la rete impiantistica e relative pertinenze permane, per tutta la durata del contratto, il vincolo di destinazione all'attività oggetto del presente contratto, in conformità con l'art.828 del c.c..

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Amministrazione Comunale di Tolfa, a mezzo lettera raccomandata, qualsiasi variazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'affidatario in relazione ai beni consegnati ha la responsabilità del custode ai sensi e per gli effetti dell'art 1768 e seg. del codice civile.

Sono vietate modifiche di qualsiasi natura ai beni ed agli impianti dati in affidamento che non vengano autorizzate dal competente Servizio dell'Ente appaltante.

L'affidatario provvederà a sua cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli impianti e degli arredi, alla manutenzione ordinaria della struttura e alla fornitura di materiale vario che si rendesse necessario per la regolare continuità del servizio.

Sono a carico dell'affidatario anche gli interventi di manutenzione derivanti da sua incuria e trascuratezza e quelli necessari a sopperire a danni provocati da utenti agli impianti o derivanti da cattivo uso degli stessi, quelli causati da atti vandalici, incendi e cortocircuiti.

Il Comune di Tolfa ha libero accesso in qualsiasi momento e senza preavviso agli impianti, nei giorni di apertura, per verificare attraverso propri tecnici lo stato di manutenzione degli stessi.

Eventuali gravi carenze nella manutenzione previste nel presente capitolato a carico del gestore, saranno contestate formalmente al medesimo, il quale dovrà provvedere ai conseguenti interventi nei termini congrui fissati dal Comune.

In caso di fallimento dell'affidatario o di appurata reiterata inadempienza a quanto prescritto dal presente capitolato non dipendente da atti della stazione appaltante, gli impianti esistenti, ivi

comprese le migliorie eventualmente apportate da parte dell'affidatario o chi per lui, depuratore compreso, saranno riconsegnati al Comune di Tolfa il quale non sarà tenuto ad alcun esborso a qualsivoglia titolo.

L'affidatario deve erogare il servizio nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie impartite dal servizio veterinario dell'AUSL.

Sono a carico della Ditta:

- Tutti gli oneri specificati nel presente capitolato;
- Le spese contrattuali e conseguenti (registrazione, valori bollati, diritti di segreteria, produzione di copie ecc.);
- Ogni e qualsiasi onere fiscale presente e futuro inerente e conseguente la presente procedura, comunque per legge spettante all'appaltatore;
- Tutte le spese relative alla gestione del servizio ed in particolare alla tassa rifiuti ed i consumi relativi all'acqua, alla luce, alla forza motrice, al gas, al telefono. A tal fine l'affidatario dovrà a proprie spese provvedere alla voltura a proprio nome delle utenze sopra citate entro 30 giorni dalla data del contratto di affidamento del servizio, viceversa dovrà rimborsare i relativi oneri delle utenze al comune. In caso di inadempienza la stazione appaltante si riserva l'applicazione della penale.

La ditta affidataria, inoltre, è tenuta:

- ad effettuare la macellazione ed i servizi annessi con imparzialità e correttezza assicurando la massima disponibilità alla macellazione anche per capi singoli di proprietà di privati.

In particolare per quanto riguarda le operazioni di spaccatura e scuoiatura delle carcasse, queste dovranno essere effettuate a regola d'arte, in maniera da assicurare la migliore qualità possibile delle carni esitate;

- a permettere le operazioni previste dai regolamenti o dai disciplinari dei marchi di identificazione o di qualità, presso il mattatoio (marcatura delle carcasse, compilazione delle certificazioni, visite di controllo dell'ispettore, oltre quelle eventualmente previste dalla vigente normativa);

- ad aderire ad eventuali piani europei, nazionali, regionali o locali, volti a promuovere la qualità della carne attraverso il coinvolgimento di tutti i segmenti della filiera, macelli compresi, secondo il "piano carni" nazionale;

- a fornire, obbligatoriamente e senza bisogno di preventiva richiesta, al Comune di Tolfa sia i dati nominativi degli utenti che le statistiche relativi ai capi macellati, con cadenza trimestrale ed annuale.

Gli obblighi di cui ai punti a) e b) sono considerati migliorie da apportare alla struttura esistente e saranno valutati in sede di gara quali elementi indispensabili all'affidamento del servizio;

ART. 5 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA NECESSARI

Saranno ammesse a partecipare alla gara le ditte iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerenti il tipo di servizio in appalto, che abbiano operato nel settore per almeno tre anni. Le ditte dovranno dichiarare all'uopo l'elenco dei principali servizi relativi all'oggetto dell'appalto prestati con indicazione del relativo periodo.

ART. 6 PERSONALE – OBBLIGHI ASSICURATIVI, PREVIDENZIALI, INFORTUNISTICI, SULLA SICUREZZA E SULLA SALUTE DEI LAVORATORI

La ditta affidataria del servizio deve provvedere al disbrigo sollecito di tutte le operazioni a mezzo di personale di provata capacità in relazione alle esigenze dei vari servizi.

A tale scopo il personale addetto, deve essere in possesso di libretto sanitario.

Non possono essere adibiti ai servizi di macellazione, operai macellatori di età inferiore a 18 anni.

A tale riguardo la ditta è obbligata a trasmettere l'elenco del personale all'atto dell'assunzione del servizio, con l'indicazione dei dati ed elementi per l'accertamento dei requisiti prescritti. Il personale facente parte della ditta è tenuto al rispetto di tutte le norme che disciplinano i servizi del mattatoio ed in particolare di quelle igieniche nonché di quelle riferite all'ordine ed alla pulizia.

Per l'esercizio della propria attività il personale addetto alla macellazione deve far uso delle attrezzature e

degli impianti comunali esistenti nello stabilimento.

Il personale addetto alla macellazione ha l'obbligo di provvedere alla pulizia dei locali e alla buona conservazione degli impianti, nonché alla pulizia dell'area circostante il mattatoio.

Il personale addetto alla macellazione ha l'obbligo:

- a) di compiere le operazioni di macellazione secondo le disposizioni impartite dal veterinario Ufficiale della AUSL, sia nelle singole fasi della macellazione, sia nell'ordine di abbattimento.
- b) di tenersi a disposizione del veterinario per eventuali interventi che gli potranno essere richiesti nel corso delle ispezioni delle carni, compresa la bollatura;
- c) di fare buona e vigile custodia delle carni e delle frattaglie affinché sia possibile il riconoscimento di ciascun animale;
- d) di dotarsi degli strumenti necessari per la macellazione e di tenerli in ottimo stato di conservazione e pulizia.

L'affidatario è responsabile dei danni arrecati dai macellatori ai proprietari degli animali, per irregolare e difettosa esecuzione dei lavori o per appropriazione indebita di carni, visceri o grassi. In caso di furto i responsabili sono allontanati immediatamente dal macello e denunciati all'Autorità Giudiziaria.

L'affidatario è anche esclusivo responsabile dell'attività esercitata nei locali e delle attrezzature messe a disposizione dal Comune sia in termini operativi (procedure di lavorazione) sia del personale utilizzato per l'espletamento del servizio e sia della presenza di non addetti ai lavori. L'affidatario assume l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute dei propri lavoratori. Inoltre, assume anche l'onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato nell'assoluto rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute.

L'affidatario dovrà dimostrare di essere in regola con le norme di sicurezza stabilite dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L'affidatario dovrà pertanto presentare, contestualmente alla consegna del servizio, copia del proprio documento di valutazione del rischio.

L'affidatario assume l'obbligo dell'osservanza delle norme di sicurezza verso persone terze (clienti, trasportatori...) e della predisposizione a sue spese di tutte le misure ritenute necessarie per la prevenzione e protezione nei loro confronti.

All'atto della sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio l'affidatario dovrà produrre il D.U.R.C. In riferimento alla regolarità contributiva l'affidatario deve trasmettere trimestralmente all'Amministrazione Comunale, il D.U.R.C.

L'affidatario si obbliga ad osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti e le imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, vigenti per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi nazionali e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso d'inosservanza degli obblighi predetti, accertata dall'autorità comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'affidatario riconosce la facoltà dell'Amministrazione di provvedere in via sostitutiva avvalendosi della cauzione definitiva. L'affidatario non potrà opporre eccezioni al Comune né avere titolo a risarcimento di danni.

ART. 7 INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

L'affidatario non può essere ritenuto responsabile per danni a persone o cose derivanti da interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione del servizio dovute a caso fortuito, forza maggiore, fatto di terzi, atti dell'autorità, nonché ad esigenze connesse con la corretta gestione dell'impianto (manutenzioni, riparazioni, ampliamenti degli impianti) fatto salvo evidenti manchevolezze, inefficienze e ritardi non giustificati nella gestione da parte della ditta.

Le interruzioni per riparazioni e/o manutenzioni programmate che comportino una sospensione dell'erogazione del servizio di durata superiore ai 5 giorni dovranno essere preventivamente portate a conoscenza dell'utenza con qualsiasi mezzo idoneo (telefono, fax, telegramma, e-mail, mass media, messo dell'affidatario, affissione di avvisi in numero ed in luoghi idonei, ecc....).

In ogni caso l'affidatario è tenuto ad adottare tutte le misure possibili volte ad arrecare all'utenza il minor disagio possibile.

ART. 8 CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO IN RISCOSSIONE

L'affidatario a fronte degli obblighi assunti con il presente capitolato e con l'offerta nonché in considerazione della tipologia del servizio non è tenuto al pagamento di alcun corrispettivo in favore del Comune, fatte salve eventuali offerte economiche in sede di pubblico incanto . L'attività del gestore si intende remunerata interamente in parte con la riscossione delle entrate derivanti dal pagamento da parte dell'utenza dei diritti di macellazione e per la rimanente parte con la corresponsione da parte del Comune della somma annua **pari ad €. 5.000,00** depurata dal ribasso d'asta offerto in sede di gara. Quest'ultima somma verrà corrisposta al gestore, su richiesta dello stesso , entro 15 giorni successivi alla scadenza di ogni anno della gestione del servizio affidato.

ART. 9 RESPONSABILITA'

Il gestore è direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso terzi, dei danni a persone, animali e cose causati durante la gestione del servizio.

L'Ente é esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa, al gestore ed al personale dipendente, nell' esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, sia durante i giorni di apertura e sia in quelli di chiusura della struttura del macello. Il gestore risponde pienamente dei danni alle persone e alle cose per fatto suo o dei suoi dipendenti nell' espletamento del servizio, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo gli venisse mossa.

Allo scopo il gestore deve comunque provvedere all'accensione di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di R.C.T. della Ditta derivanti all' attività svolta dal gestore e/o dai suoi operatori, per un massimale non inferiore a 1.000.000,00 di euro per sinistro e con copertura dei rischi fino alla scadenza contrattuale.

Il pagamento da parte della ditta al Comune degli eventuali danni riscontrati dovrà avvenire entro tre mesi dalla valutazione.

La ditta, oltre ad utilizzare le attrezzature e gli impianti affidati dal Comune, dovrà dotarsi di tutti i mezzi e attrezzature necessarie per assicurare il servizio di macellazione così come richiesto dalla legge e dal presente capitolato; tali attrezzature o impianti restano di proprietà della ditta.

Così pure resteranno di proprietà della ditta i mezzi e le attrezzature necessarie per attività complementari alla macellazione che il gestore vorrà intraprendere nel macello dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità.

La ditta, non può apportare modificazioni allo stato dei locali e delle attrezzature avuti in consegna, né mutarne la destinazione d'uso se non dopo autorizzazione da parte dell'Ente appaltante.

ART. 10 DIRITTI DI MACELLAZIONE

I diritti vengono riscossi dall' affidatario del servizio.

L'affidatario provvederà ad introitare i diritti di macellazione autonomamente e a stabilirne gli importi previo parere obbligatorio e vincolante dell'Amministrazione Comunale che verrà espresso con deliberazione della Giunta Municipale. Le tariffe vengono stabilite dall'affidatario sulla base delle correnti tariffe di mercato e verranno annualmente adeguate all'ISTAT . Per gli allevatori aventi residenza nel territorio dei Comuni di Allumiere, Civitavecchia, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa l'affidatario del servizio si impegna, per tutta la durata contrattuale, a praticare tariffe agevolate concordate annualmente con il Comune di Tolfa tenendo conto di adeguamenti agli indici ISTAT. L'affidatario deve provvedere, per ogni capo macellato, al versamento dei diritti sanitari e veterinari al competente servizio dell' AUSL.

Con l'introito dei diritti di cui sopra e con l'importo annuo al netto del ribasso di **€. 5.000,00** si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese, ecc. necessari per la perfetta

esecuzione del contratto, qualsiasi onere espresso e non, dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

La ditta si impegna, a tenere apposito registro vidimato in ogni foglio con timbro del Comune e firma del Responsabile del Servizio Finanziario, su cui annotare in ordine progressivo di data i diritti riscossi.

L'onere per lo stallaggio, al di fuori dagli orari di macellazione, verrà stabilito dalla ditta che incasserà direttamente il relativo importo quale controprestazione per gli oneri sostenuti in detta fase.

ART. 11 PENALITA'

In caso di inadempimento agli obblighi del contratto o di solo ritardo, l'affidatario, oltre ad ovviare alla infrazione contestatagli nel termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniarie da un minimo di 100 Euro ad un massimo di 500 Euro da applicarsi con provvedimento del Funzionario Dirigente.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

L'affidatario, nei tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà a proprio insindacabile giudizio il Dirigente dell'Ente appaltante responsabile del competente servizio.

L'ammontare delle penali sarà prelevato dalla cauzione. L'ammontare della penale entro i limiti minimi e massimi sopra stabiliti verrà determinato in correlazione alla gravità del comportamento dell'affidatario tenuto conto anche di eventuali recidive e con l'entità del danno subito dall'amministrazione.

Il pagamento della penale lascia impregiudicato il diritto dell'amministrazione comunale al risarcimento del maggior danno subito a causa dell'inadempimento o del ritardo, subordinatamente alla prova che il danno è superiore all'importo della penale applicata.

ART. 12 CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare ispezioni e controlli sull'esatto adempimento di tutti gli obblighi propri dell'affidatario, circa il servizio, il personale e quant'altro definito nel presente capitolato d'oneri.

Il Comune, provvederà alla vigilanza e al controllo del servizio gestito dalla ditta a mezzo del Servizio competente, attraverso il quale saranno comunicate tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà di emanare sul servizio oggetto del contratto.

Il Comune di Tolfa in particolare si riserva il diritto di effettuare, con interventi diretti di personale proprio o incaricato, un controllo riguardante il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, in qualsiasi momento, prima e durante l'apertura del macello per accertare eventuali inefficienze nella gestione del servizio e per la adozione dei provvedimenti di cui agli articoli seguenti.

Il Servizio veterinario dell'AUSL provvederà alla effettuazione dei controlli inerenti il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie per l'attività di macellazione.

Il comune ai sensi dell'art.23 della legge 241/90 è titolare nei confronti del gestore del pubblico servizio del diritto di accesso alla documentazione da lui prodotta o detenuta al fine di assicurare la trasparenza e il controllo dell'attività di gestione.

ART. 13 SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese contrattuali per la stipulazione del contratto (tassa fissa di registrazione, bollo, diritti di segreteria) sono a carico dell'affidatario.

ART. 14 CAUZIONE

L'affidatario, prima della stipula del contratto, provvederà a costituire una cauzione definitiva pari a 20.000,00 euro, mediante polizza fidejussoria bancaria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e dell'eventuale risarcimento che il Comune dovesse eventualmente sostenere per fatto dell'affidatario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

La polizza fidejussoria deve riportare espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Tolfa;
- validità della cauzione fino a tre mesi dopo la scadenza del contratto per il completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'affidatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 15

DURATA DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – ESECUZIONE D'UFFICIO IN DANNO DELL' AFFIDATARIO INADEMPIENTE

Il contratto di affidamento della gestione, in considerazione della tipologia del servizio e dell'obbligo assunto dallo stesso potrà essere risolto anticipatamente con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti da stabilirsi di comune accordo.

Il Comune potrà risolvere il contratto per una delle seguenti cause risolutive espresse:

a) ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali inerenti gravi carenze manutentive degli impianti, contestate per iscritto al gestore almeno due volte in un anno e non regolate nemmeno in seguito a diffida formale dell' Amministrazione;

b) arbitrario abbandono, da parte del gestore, dei servizi oggetto del contratto;

c) fallimento del gestore;

a) cessione, senza il consenso dell' Amministrazione comunale, degli obblighi relativi al contratto;

b) modifica unilaterale da parte del gestore delle tariffe a carico degli utenti in assenza o in difformità del preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'amministrazione comunale;

c) mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di richiesta del Comune in base alle disposizioni del presente capitolato;

d) inadempimenti che hanno comportato l'applicazione da parte dell'amministrazione in uno stesso anno di almeno due penali dell'importo per ciascuna pari ad Euro 500.

La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora il Comune comunichi per iscritto con raccomandata A.R. all'affidatario del servizio di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.. Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti gli altri casi in cui vi sia un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art 1455 c.c.

Dalla comunicazione della risoluzione il Comune subentrerà all'affidatario nella gestione del contratto e avrà diritto di rientrare in possesso di tutti gli impianti oggetto del contratto, affidando il servizio ad altra ditta e addebitando alla impresa inadempiente la eventuale maggior spesa sostenuta in più rispetto a quella derivante dal contratto risolto mediante prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo fosse insufficiente, da eventuali crediti dell'affidatario senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione su altri beni del gestore stesso.

L'esecuzione in danno non esime comunque l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 16

LOCALI ED ATTREZZATURE IN CONCESSIONE VERBALE DI CONSEGNA

I locali vengono concessi nello stato attuale. All'atto della consegna verrà redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante dell'affidatario o suo delegato, apposito verbale di consistenza delle attrezzature concesse in dotazione. L'affidatario del servizio rimane responsabile di tutte le attrezzature descritte, mobili ed immobili o suppellettili, sino a quando non sarà restituita al Comune la disponibilità del tutto, da accertarsi a mezzo verifica, in contraddittorio, del verbale di cui in precedenza. Sarà consentito esclusivamente il deterioramento imputabile al corretto uso di dette attrezzature, che dovrà essere diligente e responsabile: gli eventuali danni eccedenti il normale deperimento d'uso riferiti alla struttura e a tutti i beni saranno a totale carico dell'affidatario, con facoltà per il Comune di prelievo dal deposito cauzionale.

La ditta si impegna a farne un uso corretto, responsabile e diligente, rispondendo di ogni danno causato da imperizia, negligenza, imprudenza o, comunque, non imputabile al normale esercizio, al regolare uso o a cause di forza maggiore.

L'affidatario, in relazione ai beni consegnati, ha la responsabilità del custode ai sensi e per gli effetti dell'art 1768 e seguenti del codice civile.

Sono vietate modifiche di qualsiasi natura ai beni ed agli impianti dati in concessione che non vengano preventivamente autorizzate dal Comune di Tolfa.

I locali, le attrezzature e gli impianti avuti in consegna dovranno inoltre essere tenuti, a cura e spese della ditta, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie ed in buono stato di conservazione e pulizia.

La ditta, ha facoltà, previo parere favorevole del Settore Tecnico, di apportare, in caso di necessità di gestione dell'impianto e della produzione, migliorie strutturali del tipo, nuove celle di refrigerazione, diversa allocazione degli uffici, diversa destinazione dei locali ecc-ecc-, all'interno sempre dell'attuale struttura previo parere igienico sanitario. In tal caso, riconosciuta la necessità dell'intervento da parte dell'Ufficio Tecnico, che esprimerà anche un parere sulla compatibilità degli oneri da sostenere, la ditta sarà autorizzata ad effettuare le migliorie richieste a propria cura e spese e sotto la direzione di un Tecnico Comunale. Il Comune, a lavori effettuati e collaudo conseguito, delle migliorie, riconoscerà una partecipazione pari al 50 % (cinquanta per cento) della spesa sostenuta. Allo scadere del contratto per decorso del termine o nel caso di risoluzione anticipata il Comune di Tolfa, per le migliorie apportate e cofinanziate dallo stesso, non riconoscerà alcunché alla ditta aggiudicataria né a titolo di rimborso per la quota partecipata né a titolo di risarcimento danni.

Le migliorie strutturali apportate (amovibili e non amovibili) resteranno di esclusiva proprietà dei Comuni proprietari del mattatoio comprensoriale in agro di Tolfa.

ART. 17 OSSERVANZA DI NORME

L' affidatario osserva a sua cura e spese tutte le disposizioni delle vigenti leggi, dei regolamenti, e degli atti amministrativi adottati dall'Amministrazione e di quelli che, durante i tempi dell'appalto del servizio, verranno emanati.

In particolare rispetta le disposizioni igienico-sanitarie relative all'attività ed ai servizi del mattatoio che sono vigenti al momento della partecipazione alla gara e di quelle che saranno emanate nel corso del tempo previsto per la durata del servizio.

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI

L' affidatario si considera, all'atto della assunzione del servizio, a perfetta conoscenza degli impianti in cui dovranno essere garantiti i servizi oggetto del presente capitolato.

Il comune di Tolfa comunicherà al gestore tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni di tale situazione iniziale.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato d'oneri, si rinvia alle norme vigenti in materia di servizi pubblici locali .

Tolfa, 27 ottobre 2010

Fto. IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

FRANCO MORRA